



Oggetto: Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola" – orientamento su aspetti applicativi.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio, 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour, 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato, 10/A
50127 Firenze

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute all'ufficio scrivente in merito alla normativa in oggetto, e tenendo conto della discussione all'interno del Gruppo di Coordinamento Generale avvenuta l'11 ottobre 2011, di seguito si esprime il seguente orientamento:

A) Quesito su REDDITO LORDO STANDARD

E' possibile riconoscere i requisiti di IAP a prescindere dall'esistenza di attività d'impresa ovvero là dove si dimostri tramite contabilità l'assenza totale di ricavo agricolo.

In particolare una impresa che non ha alcun ricavo (e non ci sono particolari impedimenti a giustificazione) riteniamo che non abbia i presupposti per attribuire alcuna redditività e quindi viene meno uno dei requisiti dello IAP. Il Reddito Lordo Standard (RLS) è un parametro convenzionale di valutazione che non può essere utilizzato per "generare" la redditività in assenza di qualsiasi elemento concreto di riscontro.

RISPOSTA

La L.R. 45/2007, coerentemente con la normativa nazionale, stabilisce che l'Imprenditore Agricolo Professionale è colui che presenta congiuntamente il requisito del tempo lavoro, del reddito e della capacità professionale (art. 2). L'art. 3 comma 1 lett. c) della L.R. 45/2007 stabilisce che "per la realizzazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) il soggetto fa riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di attuazione".

Il punto 3 dell'allegato A al Regolamento attuativo della sopra citata legge regionale, n. 6/R/2008, stabilisce che per la definizione del reddito da lavoro derivante dalle attività agricole si può fare riferimento alle seguenti metodologie:

a) IVA;

b) RLS (obbligatoria nel caso di produttori che fruiscono dell'esonero dagli adempimenti agli effetti dell'IVA e nel caso di soggetti che iniziano l'attività agricola).

Lo stesso regolamento ci dice, anche, che in sede di vigilanza e controllo (punto 7 dell'allegato A al regolamento di attuazione n. 6/R/2008) deve essere verificato "in particolare l'effettività di quanto dichiarato dall'interessato circa i requisiti del tempo lavoro e del reddito da lavoro tenendo conto delle peculiarità della situazione aziendale".

Ne consegue che se ci troviamo di fronte ad una impresa, che per definizione produce per immettere sul mercato, essa deve dimostrare il suo reddito con della documentazione effettiva (ad esempio

fatture di vendita etc..) che, come richiamato al punto 7 del regolamento n. 6/R/2008, consentano di verificare quanto concretamente dichiarato dall'interessato.

Si può ammettere che in date situazioni contingentate e opportunamente documentate l'impresa può non essere in grado di produrre ricavi (a titolo di esempio a seguito di calamità, di realizzazione di nuovi impianti poliennali etc...). Nonostante ciò l'impresa genererà sempre un reddito seppure possa risultare negativo in conseguenza di tali eventi eccezionali.

Questo ragionamento assume ancora più valore dal momento che la disciplina prevista nel Codice Civile per l'imprenditore agricolo (art. 2135) ha di fatto assimilato quest'ultimo a quanto disposto all'art. 2082 dello stesso Codice per il quale l'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata allo scopo di produrre o scambiare beni e servizi. Con il termine "professionale" si intende un costante e normale indirizzo della propria attività con riferimento alle diverse attività praticate. Non è considerata impresa l'attività economica organizzata per il soddisfacimento dei propri bisogni. Chi produce per sé non è un imprenditore, qualunque sia la complessità dell'organizzazione, perché viene meno l'elemento della professionalità che completa e unisce gli altri elementi definiti: produzione o scambio di beni o di servizi. Nonostante la disgiunzione tra produzione e scambio colui che produce professionalmente beni o servizi necessariamente li produce per altri.

Il Dirigente
Roberto Pagni

